

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

**Accordo contrattuale ex art. 17 L.R. 16.8.2002, 22 ed art. 8 quinquies D.Lgs.
30.12.1992, n. 502 per funzioni esercitate in regime ambulatoriale.**

TRA

**AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA – distretto di Asolo, (di seguito
"Azienda") con sede legale in via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37 – 31100 Treviso,
C.F./P.IVA n. 03084880263, rappresentata dal Direttore Generale dott. Francesco
Benazzi;**

in esecuzione della delliberazione n. 1105 del 08/06/2017

E

**CENTRO DIAGNOSTICO CASTELLANO S.R.L. (di seguito "Erogatore") con sede
legale a Padova in via V.Alfieri n. 13 C.F./P.IVA n. 02534810284, nella persona del
dott. Alberto Bressan in qualità di legale rappresentante, il quale dichiara,
consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di
non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi
sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti,
decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la
pubblica amministrazione;**

PREMESSO CHE

- L'Erogatore è soggetto accreditato in virtù della delibera della Giunta Regionale
del Veneto n. 2137 del 23/12/2016, per l'erogazione delle seguenti funzioni
esercitate in regime ambulatoriale per conto del SSR cod. 52 demossifilopatia;**
- in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR n.
1923 del 23 dicembre 2015, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private**

accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;

- ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.r. 16 agosto 2002, n. 22 il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 *quinques* del D.Lgs n. 502/1992 e successive modifiche;

- il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità (ora Area Sanità e Sociale) a cura dell'Azienda ULSS;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'Erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda, come da **ALLEGATO A** al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte saive le esigenze dettagliate dall'Azienda, con una fluttuazione massima del 20% e con una possibile variazione del mix di prestazioni concordato per far fronte alla eventuale variazione della domanda.

Art. 2 Obblighi dell'Erogatore

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, rimodulato dopo consultazione tra le parti come da **ALLEGATO A**;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazione oggetto del presente accordo;
 - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, qualora all'Erogatore sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - gestione unicamente attraverso il CUP dell'Azienda delle agende dell'Erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purché l'Azienda garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle

prestazioni nell'agenda informatizzata del CUP dell'Azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;

- mantenimento ed adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;

- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;

- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda, della Regione e del Ministero;

- garantisce l'osservanza degli obblighi di trasparenza in quanto struttura destinataria di pubblici finanziamenti ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29.6.2012, n. 23.

ART. 3 Obblighi dell'Azienda

L'Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;

- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;

- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'Erogatore entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività

svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;

- comunica tempestivamente all'Erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'Erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata dal 1/1/2017 al 31/12/2017. Il budget di cui all'ALLEGATO A si intende qui concordato per l'annualità di vigenza del presente accordo. Per le annualità successive lo stesso sarà definito previo accordo tra le parti, entro i limiti assegnati dalla Regione. La revisione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'ALLEGATO A e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa la proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'Erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la refusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'Erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- l'accREDITamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa

acquisizione del parere favorevole dell'Azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'Azienda. l'Erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Azienda (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'Erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda ULSS competente territorialmente. L'Azienda si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'Erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;

- la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'Erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Azienda.

Art. 6 Codice di comportamento.

Con la firma del presente contratto l'erogatore dichiara espressamente di conoscere:

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato adottato il Regolamento recante *"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001;
- il codice di comportamento dei dipendenti dell'azienda ULSS.

La pubblicazione dei citati documenti da parte dell'Azienda nel proprio sito

istituzionale vale ad ogni effetto di legge quale consegna all'Erogatore che ne accusa ricevuta informazione con la sottoscrizione del presente contratto.

Art. 7 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 8 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale.

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione per quanto di competenza.

Art. 9 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 10 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Al presente accordo si applicano:

- le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto il 9.1.2012 dalla Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Province del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto e rinnovato in data 7.9.2015 – approvate con DGR n. 537 del 3.4.2012, consultabili nel sito della Giunta Regionale (<http://www.regione.veneto.it>);


- le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (legge 6.11.2012, n. 190);
- le disposizioni contenute nel regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.4.2013, n. 62);
- le disposizioni contenute nel codice di comportamento aziendale.

Letto, approvato e sottoscritto.

AZIENDA ULSS N. 2

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi




data:

luogo: Castelfranco Veneto (TV)

L'EROGATORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

dott. Alberto Bressan



data: 18/07/2017

luogo: Castelfranco V.to

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., l'Erogatore dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente tutte le clausole del presente contratto.

L'EROGATORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

dott. Alberto Bressan



data: 18/07/2017

luogo: Castelfranco V.to

PRESTAZIONI IN CONTRATTO TRA AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA DISTRETTO ASOLO E L'EROGATORE PRIVATO CENTRO DIAGNOSTICO CASTELLANO

**ACCORDO CONTRATTUALE DELIBERAZIONE AZIENDALE N. DEL
 ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE 2017
 ACCREDITAMENTO BRANCA DERMOSIFILOPATIA DGR N. 2137 DEL 23 DICEMBRE 2016
 VOLUME ANNO - BRANCA DI DERMOSIFILOPATIA**

BRANCA	CODICE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	TARIFFA NTR	TARIFFA CONCORDATA	NUMERO	VALORE
DERMOSIFILOPATIA	89.7A.7	PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA Includo: Osservazione in epiluminiscenza	20,50	20,50	1.640	33.620
	89.01.07	VISITA DERMATOLOGICA DI CONTROLLO	14,25	14,25	149	2.123
	89.39.2	OSSERVAZIONE DERMATOLOGICA IN EPIDIASCOPIA	6,95	6,95	37	257

Totale prestazioni con valorizzazione economica da tariffario vigente

	36.000
	36.000
	36.000

La tariffa concordata è pari a quella del vigente tariffario regionale DGRV 859/2011 e successive modifiche ed integrazioni senza sconto.

TOTALE BUDGET ASSEGNATO

Il Direttore Generale ULSS 2
 Marca Trevigiana
 Distretto di Asolo
 dott. Benazzi Francesco



IL TITOLARE
 STRUTTURA ACCREDITATA
 dott. Alberto Bressan

[Handwritten signature]

AZIENDA ULSS N° 2 - REGIONE VENETO
 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO UNICO
 U.O.C. ATTIVITÀ SPECIALISTICHE
 DIRETTORE DR. SIMONE TASSO

[Handwritten signature]